



Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

REGOLAMENTO

**per l'esercizio delle
attività di barbiere,
parrucchiere/a per uomo e
donna, estetista e mestieri
affini**

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

INDICE

ART.1 -TIPI DI ATTIVITA'	pag. 3
ART.2 -ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE E A DOMICILIO	pag. 3
ART.3 -MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE/A	pag. 3
ART.4 -DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 5
ART.5 -RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 5
ART.6 -COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 6
ART.7 -QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	pag. 6
ART.8 -REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI	pag. 8
ART.9 -REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI	pag. 8
ART.10 -SERVIZI IGIENICI	pag. 9
ART.11 -DISTANZE TRA ESERCIZI	pag. 9
ART.12 -DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 10
ART.13 -ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMM.	pag. 10
ART.14 -TRASFERIMENTO DI SEDE	pag. 10
ART.15 -SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 11
ART.16 -SUBINGRESSO	pag. 11
ART.17 -CONSISTENZA DELLE ATTIV. ESISTENTI E RAPP. POP./NEG.	pag. 12
ART.18 -ORARI DI APERTURA E CHIUSURA	pag. 12
ART.19 -SANZIONI	pag. 13
ART.20 -ENTRATA IN VIGORE	pag. 13

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

Art.1

TIPI DI ATTIVITA'

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 12 Febbraio 1963, n.161, modificata con legge 23 Dicembre 1970, n.1142, dalla legge Regionale 15 Settembre 1989, n.1, dalla legge 4 Gennaio 1990 n°1 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 Agosto 1985, n.443.

Art.2

ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1. Le attività di cui all'art.1 non possono essere esercitate in forma ambulante.
2. Tali attività possono essere esercitate, anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui all'art.8 e semprechè siano distinti, cioè separati, dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità Comunale che quelli disposti del Responsabile del Servizio A.S.L. competente.

Art.3

MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERA

1. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere/a ed estetista, le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, quali:
 - ✓ TRUCCATORE ESTETISTA,
 - ✓ VISAGISTA,
 - ✓ DEPILATORE,
 - ✓ MANICURE,

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

- ✓ MASSAGGIATORE FACCIALE,
 - ✓ PEDICURE ESTETICO.
2. Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere /a per uomo e per donna ed estetista per esercitare all'interno del proprio negozio una o più attività affini, anche svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente, deve ottenere la specifica autorizzazione per tale attività.
3. Tali attività consistenti in trattamenti a livello cutaneo, svolte sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive dell'Unione Europea ed alla legislazione dello Stato, comprendono:
- a) VAPORIZZATORE / POLVERIZZATORE,
 - b) DISINCROSTANTE PER PULIZIA (con intensità non superiore a 4m°);
 - c) ASPIRACOMEDONI (con aspirazione non superiore ad un'atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
 - d) DOCCIA FILIFORME ED ATOMIZZATORE (con pressione non superiore ad un'atmosfera);
 - e) LAMPADE ABBRONZANTI UVA (a bassa ed elevata pressione);
 - f) LAMPADA AD INFRAROSSI (IR);
 - g) MASSAGGIO IDRICO (con pressione non superiore ad un'atmosfera);
 - h) SCALDACERA PER CERETTE;
 - i) GINNASTICA PASSIVA;
 - j) ATTREZZATURE PER PEDICURE E MANICURE;
 - k) TRATTAMENTI DI CALORE INDIVIDUALI E PARZIALI (coperta termica),
 - l) STIMOLATORE A LUCE BLU PER USO ESTETICO (alta frequenza);
 - m) IONOFRESI ESTETICA (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 centimetri quadri);
 - n) DEPILATORI ELETTRICI;
 - o) MASSAGGIATORI SUBACQUEI;
 - p) APPARECCHI PER PRESSO .- MASSAGGIO (l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni);
 - q) MASSAGGIATORI AD ARIA (con pressione superiore ad un'atmosfera);
 - r) STERILIZZATORI.
4. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. C) dell'art.14 del R.D. 28 Settembre 1919 n.1924.
5. Gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali (ionofresi, elettrodiatermocoagulazione, saune, lampade a raggi, ecc.) ai sensi del vigente Regolamento Locale d'Igiene (art.1.7.13 –punto d) devono inoltrare domanda di autorizzazione sanitaria al Presidente A.S.L., che la rilascia sentito il parere del Servizio competente previo accertamento dei requisiti richiesti.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

6. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

Art.4

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art.1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Nella domanda diretta al Sindaco, da compilare in competente carta legale, dovranno essere indicati:
 - ✓ Nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali);
 - ✓ Della maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti od i presupposti di cui alla legge 8 Agosto 1985, n.443);
 - ✓ Del Direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art.3 della legge n.443);
 - ✓ Indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività. Alla domanda stessa dovranno essere allegati:
 - a) Per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art.3 della legge n.443:
 - ✓ O il certificato di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della legge 8 Agosto 1985 n.443;
 - ✓ O il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, attestante:
 - 1) Il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n.443;
 - 2) Il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla legge 23 Dicembre 1970, n.1142 e dell'art.7 del presente Regolamento;
 - b) Per le imprese diverse da quelle previste dall'art.3 della legge n.443:
 - ✓ Il certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, rilasciato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - ✓ Il certificato comprovante il possesso da parte del direttore dell'azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della legge 23 Dicembre 1970, n.1142 e dell'art.7 del presente Regolamento, rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

3. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali. La planimetria dei locali per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 potrà essere presentata anche dopo la comunicazione, da parte del Sindaco, del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Art.5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna ed estetista, istituti di bellezza e di attività affini di cui all'art.3, su parere favorevole del Responsabile del Servizio competente dell'A.S.L. altresì competente, sentita la Commissione comunale prevista dal successivo art.6, previo accertamento:

- A.** Del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 Agosto 1985, n.443 o dei presupposti atti a fare ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n.443.

Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della predetta legge 8 Agosto 1985, n.443.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge n.443, l'accertamento della regolare costituzione della Società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura spetta agli organi preposti al rilascio dell'Autorizzazione.

Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, da richiedere alla Camera di Commercio I.A.A.

- B.** Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere estetista ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt.8 e 9.

- C.** Dalla qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n.443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci.

Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art.3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.

L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art.7, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- D.** Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art.11. Tale accertamento è affidato agli Organi della Polizia Municipale.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'AS.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art.3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

Art.6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale prevista dall'art.2 bis della Legge 23 Dicembre 1970 n.1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:
 - ✓ N.3 rappresentanti della categoria artigianale;
 - ✓ N.3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - ✓ Il Comandante della Polizia Municipale od un suo delegato;
 - ✓ Il Responsabile del Servizio dell'A.S.L. competente o suo delegato;
 - ✓ N.1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato od un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Sindaco.
3. Tale Commissione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento Comunale per la disciplina delle attività e deve altresì essere sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.5.
4. La commissione non interviene per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.

Art.7

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione:
 - a) Se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere , di parrucchiere, estetista o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane.
 - b) Se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di barbiere, di parrucchiere, di estetista o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore , per un periodo non inferiore a DUE anni.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

- c) Se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 Gennaio 1955, n.25 e delle norme applicative previste nei contratti di lavoro delle categorie interessate.
 - d) Per la qualificazione per l'attività di estetista, si rinvia agli artt. 3 e 8 della legge 4 Gennaio 1990 n.1.
2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati istituiti ai sensi delle leggi Statali e Regionali vigenti, della Regione Lombardia e da altre Regioni.

Art.8

REQUISITI IGIENICI-SANITARI DEGLI ADDETTI

- 1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art.1 deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del servizio competente dell'A.S.L., che dovrà essere rinnovato annualmente.
- 2. Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

Art.9

REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

- 1. I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:
 - a) Una superficie di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto;
 - b) Pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento;
 - c) Lavabili fissi con acqua corrente;
 - d) Arredamento di facile pulizia;
 - e) Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
 - f) Per gli esercizi che fanno dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del servizio competente dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.
- 2. Inoltre devono essere disponibili:

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

- a) L'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio competente dell'A.S.L.;
- b) Appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Art.10

SERVIZI IGIENICI

1. I negozi di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrino con lavabo. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene.
2. Quando le attività svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

Art.11

DISTANZE FRA ESERCIZI

1. In riferimento a quanto stabilito dal successivo art.17, per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	NUOVE APERTURE	TRASFERIMENTO
NEGOZI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO	150	60
NEGOZI DI PARRUCCHIERE PER DONNA	150	60
CASE ESTETICHE ED ISTITUTI DI BELLEZZA	150	60

2. Le distanze si intendono fissare in metri stradali su base pedonale più breve e non in linea d'aria e sono misurate da ingresso ad ingresso.
3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dagli organi di Polizia Municipale.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

Art.12

DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rifiuto, da parte del Sindaco, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.13

ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo o donna, di estetista , di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D. Lgs. 114/98.
2. La superficie dovrà soddisfare i minimi richiesti dal precedente art.9 e quelli previsti nel piano commerciale.
3. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del Responsabile del Servizio dell'A.S.L. competente.

Art.14

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna, estetista e di mestieri affini da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al Sindaco, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art.5, lett. B e dall'art.11 del presente regolamento.

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

Art.15

SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna, estetista e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art.5 del presente reg. comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività od interruzione della medesima per un periodo di mesi sei, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il Sindaco, sentita la Commissione, può concedere una proroga di mesi tre. Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia dovuta a gravi motivi di salute, il periodo di proroga viene stabilito, caso per caso, dal Sindaco, sentita la Commissione.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale.
6. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese, i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8/8/1985 n.443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata.
7. Decorso il quinquennio l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Sindaco, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2 della legge 23/12/1970 n.1142.

Art.16

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art.15 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a che subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data dell'acquisizione dell'esercizio, decade di esercitare l'attività del dante causa.

Art.17

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO POPOLAZIONE/NEGOZI/ADETTI

1. Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi.

TIPO ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADETTI	RAPPORTO
Parrucchiere/a per donna	1	1	1/630
Barbiere e parrucchiere per uomo	0	0	-
Estetista	0	0	-

2. Rapporto addetti popolazione residente.

Popolazione residente al 2001: abitanti n.630 di cui:

- ✓ 314 maschi pari a 0 addetti ogni 314 abitanti;
- ✓ 316 femmine pari a 1 addetto ogni 316 abitanti.

Art.18

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi disciplinati dal presente regolamento è stabilito dal Comune con specifica ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

I titolari delle attività, oltre all'autorizzazione amministrativa all'esercizio della stessa ed alle tabelle delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali, hanno l'obbligo di esporre il cartello contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

Art.19

SANZIONI

Comune di ISSO

(Provincia di Bergamo)

SEDE: Via Roma, 15 - C.A.P. 24040

Tel. e fax 0363/914234

Cod. fisc. n° 83001820162

Partita I.V.A. n° 02733610162

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli agenti di polizia municipale, e qualsiasi altra autorità competente possono accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività contemplate nello stesso.

L'accertamento degli illeciti, l'applicazione delle sanzioni previste avvengono con le procedure disciplinate dalla legge n.689 del 1981.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.12 della legge n.1 del 1990 per l'attività di estetista, le violazioni alle disposizioni sono sanzionate secondo le vigenti disposizioni di legge; l'entità delle sanzioni verrà stabilita da apposita ordinanza.

In caso di reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente regolamento, in aggiunta alla sanzioni amministrativa di cui sopra, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 5 giorni fino ad massimo di 60.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, oltre alla sanzione amministrativa, viene disposta l'immediata cessazione della stessa, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art.20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione .